



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE

ANZIANI - HANDICAPPATI - MINORI ED ALTRI CITTADINI

- OBIETTIVI E FUNZIONI:

1) L'Assistenza domiciliare è costituita da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale svolta da assistenti domiciliari, ed erogata direttamente dal Comune o mediante convenzione con cooperative costituite a tale scopo, mantenendo, comunque, l'Amministrazione Comunale un ruolo di programmazione, coordinamento e verifica.

L'Assistenza domiciliare socio-assistenziale è integrata con l'assistenza domiciliare sanitaria erogata dalla USL LT/2 con l'istituzione del CAD (centro di assistenza domiciliare) in conformità con la L.R. 80/88.

In detta ipotesi, unitamente alle prestazioni di tipo socio-assistenziali saranno erogate a domicilio dell'utente, con le modalità individuate attraverso appositi protocolli d'intesa, anche prestazioni di tipo sanitario, fermo restando che potranno gravare sui Comuni esclusivamente le spese di natura socio-assistenziale, con particolare riguardo a quelle per assistenza sociale e per aiuto domestico.

2) Le prestazioni di tipo socio-assistenziale sono svolte essenzialmente da assistenti domiciliari e dei servizi tutelari nonché da assistenti sociali e da educatori professionali.

2.1 - Per quanto riguarda le prestazioni svolte dall'operatore domiciliare, esse concorrono a favorire l'autonomia personale dell'utente nel proprio ambiente di vita, nel rispetto della sua autodeterminazione ed allo scopo di evitare, o comunque con l'obiettivo di ridurre, i rischi di isolamento e di emarginazione.

Le prestazioni socio-assistenziali affidate all'assistente domiciliare riguardano in particolare:

a) aiuto volto a favorire l'autosufficienza: aiuto nelle attività della persona su se stessa, alzarsi, pulizia personale, alimentazione, corretta deambulazione, movimento arti invalidi etc; aiuto per il governo della casa, igiene e pulizia degli oggetti personali e del letto dell'utente, accompagnamento etc. Tali mansioni solo nei casi di particolare gravità (ad esempio handicappati gravi che vivono da soli o con familiari ugualmente invalidi) saranno svolte esclusivamente e completamente dagli operatori, mentre per la maggior parte dei casi dovranno costituire stimolo all'autonomia dell'utente, e possedere quindi carattere riabilitativo;

b) aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria (da effettuarsi su indicazione medica) attività di semplice attuazione non legate a situazioni di rischio specifico e valutate come non separabili da una attività

integrata di assistenza alla persona (mobilitazione dell'utente, prevenzione delle piaghe da decubito etc.);

c) interventi volti a favorire la vita e la rete di relazione: collaborazione nel settore dell'educazione alla salute e nell'attività di segretariato sociale (informazioni, svolgimento di pratiche amministrative, piccole commissioni etc);

d) contributo alla gestione comune del servizio e alle attività di programmazione.

2.2 - Le prestazioni di servizio sociale che, partendo dall'analisi e dalla valutazione del bisogno, concorrono alla elaborazione ed attuazione del piano di intervento e alla verifica dei relativi risultati, saranno affidate all'assistente sociale, fermo restando che l'utilizzazione prevalente di tale operatore sarà nell'ambito dell'unità valutativa di cui al successivo art.3 commi 2 e 3.

2.3 - Le prestazioni dell'educatore professionale saranno infine quelle dirette prevalentemente alla promozione e al sostegno della vita di relazione con particolare riferimento a:

a) interventi tesi a favorire lo sviluppo dell'autonomia personale in ambiente sociale familiare, in particolare dei soggetti in età evolutiva anche attraverso una azione nei confronti della famiglia volta a promuovere la responsabilizzazione nonché il coinvolgimento negli interventi diretti al corretto inserimento dei soggetti assistiti nelle strutture scolastiche, educative e di formazione professionale;

b) interventi a carattere ludico, ricreativo e di animazione laddove questi rappresentino il tramite per il pieno sviluppo delle capacità espressive degli utenti in difficoltà;

c) interventi di stimolo ad attività culturali, ricreative e formative e quant'altro utile ad accrescere la possibilità di conoscenza della realtà circostante e di fruizione delle risorse esistenti.

Da parte di detti operatori impegnati nelle attività di servizio sociale, dovranno essere effettuate nei confronti delle persone già in trattamento, prestazioni di assistenza anche nei periodi di ospedalizzazione finalizzate ad assicurare la continuità dell'intervento, la preparazione alla dimissione precoce del paziente nonché al collegamento del paziente stesso con l'ambiente familiare e sociale di provenienza.

3) Queste prestazioni hanno caratteristiche di temporaneità, al di là di situazioni di fatto, come anziani handicappati gravi, che richiedono interventi prolungati e sono svolte di massima fra le ore 8.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali, tranne eventuali e specifiche deroghe.

ART.1

I DESTINATARI:

- ai Servizi domiciliari possono essere ammessi i cittadini rientranti nelle categorie elencate secondo la seguente graduatoria:

a) ultra sessantacinquenni malati o comunque non autosufficienti che vivono soli o in contesto familiare che non possa offrire loro un sia pur limitato sostegno, portatori di handicaps gravi, minori viventi in contesto familiare non in grado di offrire loro un adeguato sostegno;

b) ultra sessantacinquenni parzialmente autosufficienti che vivono soli o in contesto familiare che non possa offrire loro adeguato sostegno, portatori di handicaps gravi e medi, minori viventi in contesto familiare in grado di fornire loro un parziale sostegno;

c) anziani bisognosi di servizi domiciliari anche in presenza di sufficienti risorse economiche per i quali sia opportuno, a giudizio dei competenti Organi Comunali, predisporre servizi domiciliari di appoggio.

L'Assistenza domiciliare, sulla base di uno specifico progetto di intervento e con particolare vigilanza e coordinamento delle iniziative da parte del Servizio sociale, verrà inoltre indirizzata a:

- nuclei familiari in situazioni di temporanea difficoltà e/o con componenti a rischio di emarginazione, al fine di riportare la persona e/o la famiglia in una situazione possibile di maggior benessere, così da consentire la presenza nel proprio ambito di vita ed evitare il ricorso all'istituzionalizzazione, o per garantire al minore un adeguato ambiente di vita in situazioni socio-culturali che determinano condizioni igienico-ambientali pericolose alla salute psico-fisica;

- ad adulti in difficoltà o in condizioni di contingente non autosufficienza, che necessitano, sulla base della valutazione effettuata dall'assistente sociale, delle prestazioni fornite dal servizio.

ART.2

LE MODALITA' DI AMMISSIONE:

- I servizi domiciliari socio-assistenziali si ottengono a seguito di istanza in carta semplice indirizzata al Sindaco, alla quale deve essere allegato un certificato di stato di famiglia ed idonea documentazione attestante il reddito di tutti i componenti della famiglia. Va inoltre allegato un certificato medico che attesti le condizioni del paziente, in caso di richiesta di assistenza per ragioni di salute.

L'istanza potrà essere sostituita da motivata segnalazione del Servizio Sociale del Comune o dagli operatori facenti parte del C.A.D.

Seguirà all'istanza o alla segnalazione una procedura d'accertamento da parte dell'unità valutativa.

Il provvedimento d'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale sarà emanato dall'Assessore ai Servizi Sociali e specificherà le prestazioni quali l'utente è ammesso, la

loro durata e l'importo da versare quale contributo. Avverso il diniego del servizio è ammesso il ricorso al Sindaco, che deciderà in merito, previo nuovo parere della unità valutativa.

ART.3

UNITA' VALUTATIVA:

L'unità valutativa è formata da una équipe minima composta da operatori di ruolo, nello specifico Assistenti Sociali del Comune integrati quando necessario da operatori di ruolo della USL facenti parte del CAD che svolgono prioritariamente funzioni di:

- a) coordinamento;
- b) programmazione delle attività proprie della funzione e dello sviluppo della organizzazione del Servizio;
- c) adempimenti anche di carattere istruttorio, relativi all'eventuale utilizzazione, mediante convenzione, di società cooperative e di associazioni di volontariato a norma dell'art.5 della L.R. 80/88, da parte della USL e del Comune;
- d) valutazione delle attività di servizio volta al controllo dei livelli di efficacia e di efficienza raggiunti;
- e) vigilanza sulle attività di assistenza domiciliare;
- f) vigilanza e controllo sulle attività di assistenza svolte dagli organismi convenzionati;
- g) rilevazione dei bisogni di formazione permanente degli operatori impiegati nel servizio di Assistenza Domiciliare.

L'unità valutativa è integrata, secondo le necessità, dagli Assistenti domiciliari di servizi tutelari, dagli educatori, dalle assistenti sociali e da tutti gli specialisti della USL, in relazione alle specifiche esigenze del caso.

I compiti specifici e prioritari dell'unità valutativa nel suo complesso sono i seguenti:

- raccolta delle richieste e delle segnalazioni comunque pervenute;
- valutazione delle richieste attraverso indagini sociali e se necessario mediche;
- organizzazione degli interventi e costituzione dei piani di intervento assistenziale e se necessario riabilitativo, presa in carico e dimissioni del caso;
- erogazione degli interventi a domicilio;
- valutazione degli interventi a domicilio;
- tenuta ed aggiornamento sistematico dello schedario dei casi seguiti;

- trasmissione al Sindaco, di relazioni semestrali sull'andamento delle attività di assistenza domiciliare.

Nell'ambito di queste funzioni, l'unità valutativa provvede altresì:

- alla valutazione delle richieste pervenute attraverso indagini sociali e se necessarie mediche;
- all'organizzazione degli interventi ed alla costruzione dei piani di intervento assistenziale e se necessario riabilitativo;
- al coordinamento del lavoro tra le figure professionali coinvolte nel medesimo caso assistenziale;
- alla valutazione dell'efficacia degli interventi;
- alla promozione del coinvolgimento del volontariato nei programmi di assistenza domiciliare
- al coinvolgimento ed alla responsabilizzazione delle famiglie nel programma terapeutico.

Le prestazioni socio-assistenziali sono erogate dagli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, nonché dagli educatori professionali e da altri operatori ritenuti necessari.

ART. 4

LA PARTECIPAZIONE DI SPESA:

Usufruiranno dell'assistenza domiciliare gratuita i cittadini residenti con reddito familiare diviso il numero dei componenti la famiglia stessa non superiore all'importo corrispondente al "Trattamento Minimo Pensionistico INPS dei lavoratori dipendenti ed autonomi" (nell'importo base).

Detto importo viene definito con il simbolo "T".

Ai fini del presente articolo, per reddito si intende quello lordo determinabile ai fini dell'IRPEF.

Nel caso di reddito superiore a quanto stabilito per l'ammissione gratuita al servizio di assistenza domiciliare, si richiederà alla persona interessata una partecipazione economica secondo il seguente prospetto:

a) Reddito di riferimento fino a 2 X "T":

partecipa per il 25% del "costo orario di un operatore domiciliare" (detto costo viene definito con il simbolo "C").

b) Reddito di riferimento fino a 3 X "T":

partecipa alla spesa per il 50% di "C".

c) Reddito di riferimento fino a 4 X "T":

partecipa per il 75% di "C".

d) Reddito di riferimento superiore a $4 \times "T"$:

partecipa per l'intero importo di "C".

In ogni caso si dovrà tenere conto del tenore di vita del richiedente, attestato da relazione dell'unità valutativa, con possibilità di attribuzione della fascia di partecipazione inferiore o superiore a quella definita dal reddito documentato.

In ogni caso di mancato versamento della quota contributiva entro il giorno 15 di ogni mese, le prestazioni verranno sospese.

ART. 5

DETERMINAZIONE VALORE "T":

All'inizio di ogni anno solare la Giunta Municipale provvederà con propria deliberazione alla presa d'atto dell'importo "T" in vigore a Gennaio dello anno stesso ed applicabile per tutto l'anno solare.

Parimenti verrà dato atto dell'importo "C" (costo orario di un operatore domiciliare).

Per reddito di riferimento ai fini della determinazione dell'ammissione gratuita o meno al servizio, si intende quello dell'anno solare precedente a quello in corso.